

**OGGETTO:** Dichiarazione di combustione dei residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricola 2019/20.-

PREMESSO:

- che in data 19.06.2019 con Ordinanza n.47/2019, in conformità al D. L. n. 91/2014 del 24/06/2014 art. 14 c. 8 lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art.256 bis c. 6 del D. Lg.vo 152/2006, il Sindaco del Comune di Francolise ha dettato le modalità di combustione controllata sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali;
- che nella precitata Ordinanza l'intervallo di tempo VIETATO PER L'ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE PER L'ANNO 2019, per massimo rischio degli incendi boschivi, individuato con Decreto Regionale n.51 del 13.06.2019, risulta essere stato compreso tra il 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2019.-

IL/a sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza/ località \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_

Cell.re \_\_\_\_\_, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso é punito ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e delle leggi speciali in materia, dichiara che:

1. il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ sita nella frazione di \_\_\_\_\_ del Comune di Francolise, distinta in catasto al foglio n.\_\_\_\_ partecella n. \_\_\_\_\_, sotto la propria diretta sorveglianza, effettuerà la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole e forestale, costituiti in particolare da \_\_\_\_\_;
2. il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ sita nella frazione di \_\_\_\_\_ del Comune di Francolise, distinta in catasto al foglio n.\_\_\_\_ partecella n. \_\_\_\_\_, sotto la propria diretta sorveglianza, effettuerà la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole e forestale, costituiti in particolare da \_\_\_\_\_.-

A tal fine, altresì, si dichiara che il tutto avverrà in perfetta osservanza delle prescrizioni dettate dalla citata Ordinanza Sindacale N.47 del 19.06.2019, qui di seguito elencate:

1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, a partire da un'ora dopo il sorgere del sole e fino alle 10,00 e/o dalle ore 17.00 e fino al tramonto, previa comunicazione scritta – da effettuare almeno 3 gg. prima - indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale e per conoscenza alla Polizia Locale, riportante l'autocertificazione motivata e inequivocabile dei residui da bruciare ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 (con allegata copia di valido documento di riconoscimento);
2. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
3. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
5. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri cubi al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
6. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
7. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore ai 5 (cinque) metri, priva di vegetazione;
8. È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
9. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
10. La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità;
11. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;
12. È consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto per la triturazione in loco per la stessa finalità.-

**Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento valido.-**

Letto, confermato e sottoscritto.-

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_